

REGOLAMENTO



Assemblea dei soci



Regolamento Assemblea dei Soci

Indice

Titolo I – Disposizioni preliminari

- Articolo 1 – Assemblea dei Soci
- Articolo 2 – Ambito di operatività
- Articolo 3 – Risorse

Titolo II – Soci

- Articolo 4 – Soci
- Articolo 5 – Acquisizione della qualità di Socio
- Articolo 6 – Candidatura a Socio
- Articolo 7 – Perdita della qualità di Socio
- Articolo 8 – Cause generali di sospensione dalle funzioni
- Articolo 9 – Cause generali di conflitto di interessi

Titolo III – Assemblea dei Soci

- Articolo 10 – Competenze
- Articolo 11 – Collegio dei probiviri
- Articolo 12 – Convocazione
- Articolo 13 – Presidenza - Maggioranza
- Articolo 14 – Libri obbligatori

Titolo IV – Disposizioni finali

- Articolo 15 – Disposizioni finali

-
- Approvato dall'Assemblea dei Soci della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì in data 12 aprile 2018

Titolo I – Disposizioni preliminari

Articolo 1 – Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì è l'organo statutario garante del rispetto degli interessi storici e originari della Fondazione e, come tale, rappresenta e tutela la tradizione territoriale dell'Ente originario. Suo compito specifico è quello di assolvere tutte le funzioni ad essa demandate dallo Statuto della Fondazione e dalla legge, allo scopo di favorire al meglio le attività che la Fondazione svolge secondo la legge e lo Statuto.

Articolo 2 – Ambito di operatività

1. Il presente Regolamento è lo strumento normativo che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, dello Statuto, disciplina il funzionamento dell'Assemblea dei Soci anche in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio SpA e del Protocollo di Intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 aprile 2015:

- a) stabilisce i requisiti per l'acquisizione e la perdita della qualifica di Socio;
- b) regola la composizione, il funzionamento e l'attività dell'Assemblea;
- c) disciplina la composizione e il funzionamento del Collegio dei probiviri.

2. Qualora lo Statuto della Fondazione subisca modifiche, l'Assemblea dei Soci provvede con la massima tempestività all'eventuale adeguamento della presente disciplina.

Articolo 3 – Risorse

1. La Fondazione assicura il supporto tecnico e la disponibilità delle risorse necessarie per il funzionamento dell'Assemblea, secondo quanto consentito dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Titolo II – Soci

Articolo 4 – Soci

1. Il numero massimo dei Soci, compresi quelli sospesi, è 100.

2. I Soci durano in carica dieci anni e possono essere riconfermati una sola volta.

3. Non possono essere nominati Soci:

- a) coloro che abbiano ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria, prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico;
- b) i dipendenti in servizio della Fondazione e della società bancaria conferitaria;
- c) il coniuge, i parenti e gli affini sino al secondo grado incluso dei componenti gli organi della Fondazione nonché dei dipendenti della stessa o di società da quest'ultima controllate.

4. I Soci non hanno diritto ad alcuna indennità.

5. I Soci non possono essere destinatari di attività della Fondazione stessa a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare interessi generali, sociali o collettivi, né possono vantare diritti sul patrimonio o sulle rendite della Fondazione.

6. I Soci, ove assumano la carica di componenti gli organi della Fondazione o di Segretario generale, ovvero di Vice Segretario generale, restano sospesi dalle funzioni di Socio per tutto il tempo di esercizio della carica fermo restando, per i Soci non a vita, il computo di tale periodo ai fini della durata della loro qualifica di Socio.

Articolo 5 – Acquisizione della qualità di Socio

1. Fanno parte dell'Assemblea della Fondazione coloro che acquistano la qualità di Socio della Fondazione.

2. Per acquisire la qualità di Socio, o avere la conferma della carica dopo un primo mandato, è necessaria l'elezione da parte dell'Assemblea, deliberata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti (interventuti e rappresentati), purché in numero non inferiore al 40% dei Soci non sospesi dalle loro funzioni per l'esercizio di cariche nella Fondazione o per qualsivoglia altra causa.

3. In conformità allo Statuto, per essere eletti Soci o confermati, i candidati devono:

- possedere tutti i requisiti generali di onorabilità e di professionalità di cui agli artt. 7 e 8 dello Statuto e, in particolare, devono essere scelti fra persone fisiche con piena capacità d'agire, di specchiata moralità e di indiscussa probità;

- dare o aver dato personali contributi di particolare rilievo nella propria attività, con riferimento ai settori cui è rivolta l'attività della Fondazione.

4. I candidati devono essere scelti secondo criteri di capacità, di competenza e di esperienza con riguardo ai compiti e agli scopi previsti dallo Statuto e dalla normativa vigente.

5. I Soci devono avere la residenza per almeno i quattro quinti da non meno di tre anni nel territorio di prevalente attività della Fondazione.

Articolo 6 – Candidatura a Socio.

1. La candidatura a Socio può essere inoltrata al Presidente da almeno tre Soci, non sospesi per qualsiasi motivo, purché non appartenenti al Collegio dei probiviri, che ne sottoscrivono la proposta di nomina.

Salvo quanto previsto in via transitoria dall'art.34, comma 3, dello Statuto, le candidature dei nuovi Soci devono essere proposte senza discriminazioni e in modo da assicurare in Assemblea l'adeguata rappresentatività dei due generi nella misura di almeno un terzo per ciascuno. Il terzo si calcola arrotondando il risultato all'unità superiore.

2. Al fine di permettere la presentazione del candidato in Assemblea, a corredo della candidatura, i proponenti devono produrre:

- curriculum dettagliato sottoscritto dal candidato,
- dichiarazione con la quale il candidato attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento e l'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità e di conflitto di interessi,
- accettazione della candidatura.

3. Ogni candidatura deve essere singola.

4. Un Socio può sottoscrivere una sola candidatura.

5. La candidatura deve essere presentata almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea.

6. La procedura per l'ammissione di nuovi Soci consiste in un esame preliminare di ammissibilità della candidatura stessa da parte del Collegio dei probiviri della Fondazione che ne valutano la compatibilità sulla base dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento.

7. Il Collegio dei probiviri della Fondazione riferisce sull'esame delle candidature al Presidente almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

8. Qualora una candidatura ottenga un parere negativo da parte del Collegio dei probiviri della Fondazione, il Presidente convoca i Soci proponenti per informarli sul merito e per invitarli al ritiro della proposta.

9. I nominativi dei candidati ritenuti ammissibili dal Collegio dei probiviri sono inseriti in un'unica lista in ordine alfabetico e sottoposti al voto dell'Assemblea separatamente.

10. I votanti esprimono tanti voti quanti sono i posti da coprire. Qualora i candidati siano in numero superiore, vengono eletti i primi classificati in numero pari ai posti da coprire, fermo il rispetto del comma 2 del precedente articolo 5. A parità di voti prevale il più anziano di età. Qualora l'esito dell'elezione non rispetti il principio di cui all'art.6, comma 2, dello Statuto, gli ultimi eletti del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza del principio stesso e sono sostituiti dai primi candidati non eletti del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati di tale genere in numero sufficiente, l'Assemblea rinvia tale elezione alla successiva adunanza, disponendo una riserva sui posti rimasti vacanti al genere meno rappresentato.

Articolo 7 – Perdita della qualità di Socio

1. La qualità di Socio si perde per morte, scadenza dei termini, decadenza e dimissioni.
2. La decadenza dalla qualità di Socio della Fondazione è deliberata dall'Assemblea per coloro che, in qualunque momento:
 - non siano più in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento e dallo Statuto della Fondazione;
 - vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità con le finalità o il prestigio della Fondazione;
 - riportino una condanna irrevocabile in sede penale che menomi la loro onorabilità;
 - abbiano violato il Codice Etico della Fondazione in forme tali da indurre l'Assemblea a deciderne la decadenza su proposta del Collegio dei probiviri, secondo quanto previsto dai successivi commi 6 e 7.

Possono inoltre essere dichiarati decaduti coloro che non siano intervenuti senza giustificato motivo o senza farsi rappresentare in Assemblea in tre adunanze consecutive.

3. I Soci decaduti in forza del comma 2 del presente articolo non possono essere rieletti nei successivi dieci anni.

4. I Soci devono dare immediata comunicazione all'Assemblea per il tramite del Presidente di tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del requisito di onorabilità nonché delle sopravvenute cause di decadenza che li riguardano.

5. Qualsiasi causa di decadenza da Socio deve essere sottoposta al Collegio dei probiviri della Fondazione che ne verificherà la sussistenza, dopo aver invitato il Socio ad illustrare le proprie ragioni. Il Socio è tenuto a fornire la massima collaborazione e a produrre, su richiesta, la documentazione riferita al possesso dei requisiti previsti dallo Statuto della Fondazione.

L'iter di accertamento può essere attivato, oltre che dal Collegio medesimo d'ufficio, su istanza del Presidente della Fondazione o di almeno 10 Soci in carica.

6. Il Collegio dei probiviri della Fondazione, ove accerti la sussistenza di una causa di decadenza, ne dà tempestiva comunicazione al Presidente che deve sottoporne l'esame all'Assemblea per le conseguenti decisioni.

7. La decadenza da Socio diventa operativa dopo la decisione dell'Assemblea.

8. La scadenza dei termini e le dimissioni sono accertate dall'Assemblea con semplice presa d'atto.

Articolo 8 – Cause generali di sospensione dalle funzioni

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di Socio quelle previste dall'art.11, comma 1, dello Statuto.

2. I Soci sono tenuti a portare a conoscenza dell'Assemblea, con comunicazione al Presidente, la sussistenza di una delle predette cause di sospensione. L'Assemblea, nella prima riunione successiva, previo parere del Collegio dei probiviri, assume le relative decisioni.

3. Nel caso di richiesta di sospensione da parte dei singoli Soci, l'Assemblea provvede previo parere del Collegio dei probiviri.

Articolo 9 – Cause generali di conflitto di interessi

1. Nel caso in cui un Socio si trovi in una situazione che, pur non essendo espressamente prevista quale causa di ineleggibilità o di incompatibilità, lo ponga in conflitto con l'interesse della Fondazione, deve darne immediata comunicazione al Presidente e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni aventi ad oggetto la causa del conflitto.

2. Ove il motivo di conflitto si protragga per oltre un anno, il Presidente avvia la procedura di decadenza. Del pari avvia tale procedura ove il Socio non comunichi la situazione di conflitto.

Titolo III – Assemblea dei Soci

Articolo 10 – Competenze

1. L'Assemblea, garante del rispetto degli interessi storici ed originari della Fondazione, ha le competenze stabilite dall'art. 15 dello Statuto.

2. Le proposte di cui all'art. 15, comma 2, dello Statuto devono essere avanzate con richiesta scritta al Presidente; possono inoltre essere presentate, sempre da almeno dieci Soci non sospesi, nella riunione di cui all'art. 16, comma 2, dello Statuto.

Articolo 11 – Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei probiviri:

- cura l'esame preliminare di ammissibilità delle candidature a Socio della Fondazione, valutandone la compatibilità sulla base dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento;
- verifica la sussistenza di eventuali cause di decadenza o sospensione dalla carica di Socio;
- vigila sul rispetto del Codice Etico della Fondazione;
- tenta in via amichevole la composizione delle controversie che dovessero insorgere fra la Fondazione e i Soci o fra i Soci.

2. Per la composizione del Collegio dei probiviri della Fondazione un numero di Soci, non inferiore a tre, può presentare un candidato scelto fra i Soci medesimi.

3. Il Presidente inserirà tutti i nomi proposti in un'unica lista seguendo l'ordine alfabetico e sottoporrà detta lista al voto segreto dell'Assemblea. I Soci potranno votare non più di due nominativi.

4. Risulteranno eletti i tre candidati che avranno ricevuto il maggior numero dei voti e il primo degli eletti assumerà le funzioni di coordinatore del Collegio.

5. Con le medesime modalità di cui ai commi precedenti e con candidature elencate in una seconda lista, l'Assemblea eleggerà due supplenti, che, secondo l'ordine di elezione, subentreranno ai componenti effettivi per qualsivoglia motivo cessati dalla carica. Ove l'esercizio della stessa sia impedito per tempo limitato, la sostituzione avverrà allo stesso modo fino alla cessazione dell'impedimento.

6. Qualora più candidati dovessero ottenere lo stesso numero di voti, la graduatoria verrà definita in base all'anzianità nella carica di Socio e, a parità di questa, in base all'anzianità anagrafica.

7. Alla scadenza del mandato il Collegio dei probiviri resta in carica fino all'elezione del nuovo Collegio.

Articolo 12 – Convocazione

1. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno due volte l'anno, per lo svolgimento degli adempimenti che sono ad essa riservati, ad iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci, mediante invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio dei Soci, almeno dieci giorni prima della data fissata, di un avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e con indicato il giorno, l'ora e il luogo della riunione, sia in prima, sia in seconda convocazione. La convocazione viene inviata a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili ai Soci che per iscritto abbiano optato per tali modalità di comunicazione con espressa indicazione di apposito recapito. Quando l'ordine del giorno preveda l'elezione o la conferma di Soci, la convocazione deve essere inviata almeno trenta giorni prima della data fissata.

2. L'Assemblea può altresì essere convocata su richiesta di almeno un terzo dei Soci. La richiesta deve pervenire con lettera raccomandata A.R. al Presidente o a chi ne fa le veci, che vi provvederà entro 30 giorni dalla sua ricezione.

3. La seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno stabilito per la prima, purché almeno un'ora dopo.

4. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato un numero di Soci pari almeno alla metà più uno di quelli non sospesi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

5. Ogni Socio può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta.

6. Ogni Socio può essere portatore di una sola delega.

7. I componenti del Consiglio generale, del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, anche se non Soci, possono partecipare all'Assemblea senza possibilità di intervento e senza diritto di voto. Il Segretario generale assiste alle riunioni dell'Assemblea.

Articolo 13 – Presidenza - Maggioranza

1. Le funzioni di Presidente dell'Assemblea vengono svolte dal Presidente della Fondazione.

2. Il Presidente convoca l'Assemblea e la presiede senza diritto di voto, ne coordina i lavori e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tali funzioni vengono svolte dal Vice Presidente della Fondazione e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal Socio più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di appartenenza e di età.

3. Salvi i casi in cui siano previste maggioranze qualificate, l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

4. Per le votazioni si procede di regola in forma palese.

5. Quando la votazione è palese, in caso di parità di voti si rinnova la votazione. Qualora la seconda votazione abbia il medesimo esito, la proposta si intende respinta.

6. Le votazioni relative alle designazioni dei componenti del Consiglio generale, del Collegio dei probiviri, nonché quelle che si riferiscono a decisioni su persone, devono svolgersi a scrutinio segreto. In caso di elezioni con parità di voti prevale il più anziano di età.

7. Su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina fra i propri componenti il Segretario della seduta e, ove occorra, tre scrutatori, i quali accertano la regolarità delle votazioni e sottoscrivono il verbale all'uopo redatto.

8. Il verbale della riunione è firmato dal Presidente e dal Segretario. I Soci ne possono prendere visione consultandolo presso la Segreteria nei cinque giorni antecedenti la data di svolgimento dell'Assemblea successiva.

9. Alla riunione successiva il Presidente metterà al primo punto dell'ordine del giorno l'approvazione del verbale della precedente Assemblea, acquisendo eventuali giustificate correzioni.

Articolo 14 – Libri obbligatori

1. La Fondazione tiene, a cura del Segretario generale, i seguenti libri obbligatori:

- il libro dei Soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei probiviri.

Titolo IV - Disposizioni finali

Articolo 15 – Disposizioni finali

1. I Soci non vitalizi nominati anteriormente al 27 maggio 2016 conservano tale qualità sino alla fine del mandato, secondo la disciplina vigente al momento della loro nomina.

2. La disciplina dell'art. 34, comma 3, dello Statuto, in quanto riferita a nomine nuove, non si applica alle candidature di Soci aspiranti alla conferma dopo il primo decennio.

3. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea dei Soci e verrà reso pubblico nelle forme più idonee.



Corso Garibaldi 45 - 47121 Forlì FC
tel. 0543 1912000 - fax 0543 1912049
www.fondazionecariforli.it

Approvato dall'Assemblea dei Soci della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì
in data 12 aprile 2018